



Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie 3^a - N. 3588

Liquidati € . 08020

28 AGO. 2020

L'ADDETTO



STATUTO

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI FEGATO VERONA

Handwritten signature

ART. 1 Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI FEGATO VERONA ODV**.
Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale

L'Associazione ha sede legale in Verona, via Villa 25 – cap. 37124. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 3 Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

D.Lgs. 117/2017 art. 5

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Informare l'opinione pubblica su tutte le problematiche inerenti i trapianti di fegato, stimolandola e incoraggiandola a prendere consapevolezza dell'alto valore morale e Sociale delle donazioni, che debbono essere favorite con tutti i mezzi, anche legislativi;
- b) Fornire ai portatori di gravi patologie epatiche le necessarie informazioni sui vantaggi e sui benefici che possono derivare dal trapianto nonché sulla qualità della vita che consegue all'intervento;
- c) Accoglienza e sostegno a chi è in lista di attesa, assistere moralmente e materialmente, i trapiantati dopo l'intervento, ponendo a loro disposizione il patrimonio di tutte le

- conoscenze e le esperienze accumulato da altre persone che li hanno preceduti nel percorso terapeutico da loro intrapreso;
- d) Promuovere l'organizzazione di congressi, seminari, convegni volti allo studio e all'approfondimento dei temi inerenti i trapianti;
 - e) Sensibilizzare e interessare le istituzioni e le Autorità affinché, ognuna per quanto di propria competenza, contribuiscano a istituire centri specializzati e a migliorare quelli esistenti, al fine di estendere al maggior numero possibile di pazienti il servizio indispensabile per la loro stessa sopravvivenza;
 - f) Collaborare con i centri specialistici, ove ne venga fatta richiesta, realizzando tutte le iniziative che consentano di raggiungere in maniera più veloce ed efficace gli scopi dell'Associazione.
 - g) Concedere ed erogare contributi per la cura e assistenza a persone affette da patologie epatiche.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività di interesse generale proposte sono prevalentemente in favore di terzi, per le quali si avvale di volontari associati. Per tali attività prestate, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione dell'esercizio delle attività diverse viene demandata al Consiglio Direttivo.

ART. 4

Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della stessa Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

ART. 5

Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote Sociali;
- b) dai ricavi derivanti da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra a qualsiasi titolo ad incrementare l'attivo Sociale, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- e) da contributi degli aderenti e/o privati
- f) da contributi di enti pubblici
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni
- h) da attività di raccolta fondi

ART. 6

L'Associazione

L'Associazione è composta da Soci:

- fondatori
- ordinari
- sostenitori e/o simpatizzanti



[Handwritten signature]

- onorari

Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee ed hanno pari diritti e doveri.
I soci minorenni esercitano il loro diritto di voto attraverso i propri tutori legali.

ART. 7 Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 8 Numero dei soci

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a 7 persone.

ART. 9 Ammissione

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione, su domanda dell'interessato, è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso oppure che il socio non sia in regola con il pagamento della quota annuale e che dopo sollecito/invito a provvedere non adempia all'obbligo.

ART. 10 Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali con le modalità previste dal successivo articolo e consultare i verbali
- e) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale

ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto ed eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 11 Soci Onorari

Sono Soci onorari coloro che sono designati tali con decisione dell'Assemblea Generale a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo per meriti particolari afferenti agli scopi dell'Associazione.

I Soci onorari non possono essere in numero superiore ai 3/10 (tre decimi) degli associati. Ogni

socio indipendentemente dalla categoria ha un uguale trattamento all'interno dell'Associazione.

ART. 12 **Perdita della qualifica di socio**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 13 **Quote associative**

I Soci fondatori, ordinari, sostenitori e simpatizzanti versano nelle Casse Sociali una quota annuale d'iscrizione.

L'importo annuale della quota di partecipazione dei soci viene stabilito dall'Assemblea Generale all'atto dell'approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo.

Tale importo rimarrà invariato per l'anno successivo nell'ipotesi in cui l'Assemblea Generale non ne deliberi la variazione entro il mese di novembre.

Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa.

ART.14 **Organi sociali**

Sono organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al superamento dei requisiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017)
- e) il revisore legale dei conti (al superamento dei requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017)
- f) il Collegio dei Probiviri, se previsto dal regolamento.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 15 **Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.
È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'organizzazione, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e email, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, e mediante l'avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un 1/10 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato. Tale espressione deve essere allegata al verbale.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica

dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Sono ammesse al massimo tre deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 16 **Compiti dell'assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17 **Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 18 **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 19 **Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri compreso tra cinque e nove, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre. Possono essere rieletti per massimo tre mandati consecutivi.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea (Ordinaria) per l'approvazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei consiglieri, questo viene sostituito da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo stesso scegliendo tra il primo non eletto.

Il sostituto così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che provvederà a confermarlo o a nominarne un altro.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente, ed eventualmente un Tesoriere e un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, mentre sono riconosciute le spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato debitamente giustificate, secondo quanto normato dal Regolamento.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota Sociale.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20

Il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21
Organi di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22
Organo di revisione legale

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 23
Collegio dei probiviri

La sua costituzione è normata dal Regolamento interno.

Il collegio dei Probiviri, su chiamata del Consiglio d'Amministrazione, deciderà tutte le eventuali controversie Sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione e suoi Organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Nel caso in cui sia coinvolto un membro del Consiglio d'Amministrazione, interverrà motu proprio.

ART. 24
Divieto di distribuzione degli utili

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
Proventi derivanti da attività secondarie

I proventi derivanti da attività diverse sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della D.Lgs 117/2017.

ART. 26
Bilancio

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 27 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28 Dipendenti e collaboratori

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i

libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di controllo.

ART. 34
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e quindi alle norme che regolano le associazioni prive di personalità giuridica.

Art. 35
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Verona, 14 aprile 2019

Il Presidente

